



## COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

( Provincia di Arezzo )

*Area Urbanistica e Assetto del Territorio*

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571016  
Fax: 0575/571026  
Email: smilli@casentino.toscana.it  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

ORDINANZA N. 03/2013

Prot. n. 405

Castel S. Niccolò, 22.01.2013

<b>OGGETTO:</b>	<b>Improcedibilità Pratica di Condono edilizio n. 1 prot. n. 106 del 12.03.2004, presentata dal sig. LANINI ROMANO ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2004 e ss.mm. ed ii. – L.R. n. 53 del 20.10.2004.</b>
	<b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE sull'immobile ubicato in Castel San Niccolò loc. Battifolle - Fossato</b>
	<b>PROPRIETA': - LANINI S.r.l. Società Agricola con sede in Castel San Niccolò loc. Battifolle S.n.c. (P.IVA 01938290515)</b>

### IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

**RICHIAMATA** la pratica di condono edilizio prot. n. 106 del 12.03.2004 (Prat. n. 1) ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2004 e ss.mm. ed ii., presentata dal sig. Lanini Romano nato a Castel San Niccolò il 27.09.1938 allora residente in Castel San Niccolò loc. Battifolle - Fossato n. 26, relativo alla realizzazione di opere di ampliamento di un edificio adibito a macello di ovini-caprini ubicato in Castel San Niccolò loc. Battifolle – Fossato e distinto al C.F. nel foglio 13 particella 130;

**DATO ATTO** che in data 20.10.2004 è stata promulgata la Legge Regionale n. 53 contenente norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria in conformità ai principi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 e della Legge n. 326/2004 sopra indicati,;

**VISTO**, in particolare, l'art. 6 di detta L.R. n. 53/2004, che assoggettava alla stessa tutte le domande per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003, *“anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge”*, casistica riscontrabile anche alla istanza presentata dal sig. Lanini Romano;

**DATO ATTO** che il sig. Lanini Romano è deceduto in Bibbiena il 13.07.2007 e che gli immobili oggetto di sanatoria sono ad oggi intestati alla soc. LANINI S.r.l. Società Agricola con sede in Castel San Niccolò loc. Battifolle s.n.c. (P.IVA 01938290515) e distinti al C.F. nel foglio 13 particella 130 e particella 213 sub. 2;

**CONSIDERATO** che gli immobili oggetto di sanatoria sono (e lo erano anche momento della presentazione della domanda di condono) insistenti in aree sottoposte ai seguenti vincoli:

- **paesaggistico** di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (*“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*);
- **idrogeologico** di cui al R.D. n. 3267 del 30.12.1923, della L.R. n. 39 del 21.03.2000 e del Regolamento n. 48/R/2003;

**VISTI** l'art. 2 comma 5 della L.R. n. 53 del 20.10.2004 ed il punto della Circolare illustrativa della Legge Regionale n. 53/2004, approvata con deliberazione della G.R. Toscana n. 1158 del 15.11.2004, che dispongono la non ammissibilità a sanatoria delle opere abusive in contrasto, anche procedurale, con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, ecc., che non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, dover dichiarare l'improcedibilità della pratica di condono edilizio prot. n. 106 del 12.03.2004 (Prat. n. 1) sopra richiamata e disporre conseguentemente le misure sanzionatorie previste dall'art. 132 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm. ed ii.;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTO** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm. ed ii.;

**VISTA** la L.R. 03.01.2005 n. 1 e ss.mm. ed ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii.;

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30.12.1923;

**VISTI** la L.R. n. 39 del 21.03.2000 ed il Regolamento n. 48/R/2003;

**VISTO** l'art. 32 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2004 e ss.mm. ed ii.;

◆ **Responsabile: Geom. Stefano Millì** ◆

Orario di Apertura al Pubblico: - Lun: 9,00-13,00 e 15,00-18,00; Mar.-Mer.-Ven.: 12,00-13,00; Gio.- Sab. 9,00-13,00



**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**  
( Provincia di Arezzo )

**Area Urbanistica e Assetto del Territorio**

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571016  
Fax: 0575/571026  
Email: smilli@casentino.toscana.it  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

**VISTA** la L.R. n. 53 del 20.10.2004;  
**VISTO** l'art. 107 comma 3 let. g) del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;  
**VISTO** l'art. 22 comma 5 lett. e) del vigente Statuto Comunale;

**DICHIARA**

per le motivazioni meglio riportate in premessa, **l'improcedibilità della pratica di condono edilizio prot. n. 106 del 12.03.2004 (Prat. n. 1) presentata dal sig. Lanini Romano nato a Castel San Niccolò il 27.09.1938 allora residente in Castel San Niccolò loc. Battifolle - Fossato n. 26** ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2004 e ss.mm. ed ii.;

**ORDINA**

alla soc. **LANINI S.r.l. Società Agricola con sede in Castel San Niccolò loc. Battifolle s.n.c. (P.IVA 01938290515), attuale proprietario dell'immobile, nella persona del Legale Rappresentante sig.ra LANINI LUCIA nata a Castel San Niccolò il 20.09.1968 residente in Castel San Niccolò loc. Battifolle – Fossato n. 26 (C.F. LNNLCU68P60C263W)**

la **DEMOLIZIONE, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente**, ai sensi degli artt. 132 comma 2 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e ss.mm. ed ii., nonché degli artt. 167 comma 1 e 181 commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii. le **opere abusive relativo alla realizzazione di opere di ampliamento di un edificio adibito a macello di ovini-caprini ubicato in Castel San Niccolò loc. Battifolle – Fossato e distinto al C.F. nel foglio 13 particella 130**, oggetto della pratica di condono edilizio prot. n. 106 del 12.03.2004 (Prat. n. 1) presentata ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2004 e ss.mm. ed ii., **riportando il fabbricato allo stato dei luoghi contenuti nella elaborati tecnici allegati al certificato di agibilità prot. n. 2678, rilasciato dal Sindaco di Castel San Niccolò in data 29.03.1996.**

**AVVISA**

che, in caso di inadempienza, si procederà a norma delle citate leggi, fatto salvo sin d'ora ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata al soggetto interessato, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché trasmessa al Segretario Comunale, alla Procura della Repubblica di Arezzo, all'Amministrazione Provinciale di Arezzo, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ed alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Arezzo.

L'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio sono incaricati di effettuare il controllo del rispetto del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**  
(Geom. Stefano Milli)

**AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA E' AMMESSO RICORSO AL T.A.R., ENTRO 60 GG. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE O, IN VIA ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GG. DALLA MEDESIMA SCADENZA.**

SM - C:\STEFANO\AREA\_URBANISTICA\URBANISTICA\CONDONO\AZ\_LANINI-ex\_lanini\_Romano\ORDINANZA\_DEMOLIZIONE.doc

◆ **Responsabile: Geom. Stefano Milli** ◆

Orario di Apertura al Pubblico: - Lun: 9,00-13,00 e 15,00-18,00; Mar.-Mer.-Ven.: 12,00-13,00; Gio.- Sab. 9,00-13,00